

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per le politiche agricole**

(PINTO)

**di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**col Ministro del tesoro, del bioancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1998**

**Riordino del settore lattiero-caseario**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Le note vicende delle quote latte, culminate in momenti anche di alta tensione sociale, hanno indotto il Governo a procedere ad una rivisitazione della precedente proposta di riordino del sistema lattiero-caseario, presentata il 23 gennaio 1997 (Atto Senato n. 1994), al fine di tener conto di tutti gli elementi emersi nell'ultimo periodo e delle esperienze gestionali maturate sul campo.

In particolare, con il presente disegno di legge si è inteso recepire i suggerimenti contenuti nelle due relazioni della Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, le risultanze della indagine conoscitiva svolta dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, i risultati della legislazione di emergenza, gli esiti dell'intenso lavoro svolto in collaborazione con le regioni, sia in sede tecnica che di Conferenza permanenti per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le indicazioni provenienti dalla Commissione delle Comunità europee, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalle Amministrazioni dello Stato. Esso inoltre costituisce adempimento degli impegni presi dal Governo con l'accettazione degli ordini del giorno presentati in occasione della conversione in legge del decreto legge 1° dicembre 1997, n. 411.

Il testo che ne è risultato è contrassegnato da una totale regionalizzazione del regime nazionale di attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte, essendo rimaste alla sede centrale solo alcune indefettibili operazioni nazionali (quali la riserva e la compensazione nazionale, il coordinamento e la supervisione generale, il sistema informativo di supporto), contraddi-

stinte anche queste da un alto livello di corresponsabilità regionale.

Sotto questo aspetto, pertanto, il provvedimento ben si colloca nella linea di accentuato federalismo amministrativo, perseguita dal Governo e dal Parlamento, con le leggi cosiddette «Bassanini» 15 marzo, 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e la relativa normativa di attuazione, fermo il rispetto della regolamentazione comunitaria del settore, e si accompagna agli sforzi compiuti dal Governo in sede di Unione europea per ottenere alcune rilevanti modifiche del sistema, quali quelle riguardanti l'entità del quantitativo nazionale globale e la migliore flessibilità dello stesso.

Il disegno di legge è inoltre ispirato al concetto, che è a base anche della regolamentazione comunitaria, secondo cui le quote spettano a chi le produce, riconoscendo un valore sociale, oltre che economico, alla attività produttiva, per le implicazioni anche occupazionali della stessa e a garanzia di un equo tenore di vita della popolazione agricola che costituisce una delle finalità della politica agricola comune.

Di qui, le disposizioni in ordine alla spettanza delle quote al conduttore dell'azienda, alla decadenza dalla titolarità della quota in caso di mancata produzione per un intero periodo, al previsto riallineamento delle attribuzioni con la produzione effettiva, ai limiti posti al trasferimento della quota senza azienda per disincentivare l'utilizzo della quota come mera rendita finanziaria, all'approvazione di piani di ristrutturazione.

In coerenza con questo itinerario, la compensazione, mantenuta a livello nazionale in osservanza alle disposizioni comunitarie, viene a riassumere la natura di strumento ordinario di ripianamento degli scostamenti fisiologici della produzione rispetto alla ti-

tolarità della quota, con eliminazione delle eccessive e ingiustificate aspettative riposte nella stessa. A tal fine, è altresì previsto che comunque il produttore sia tenuto a versare un prelievo in caso di superamento del proprio quantitativo di riferimento.

Quanto agli attori del sistema, questi sono anzitutto, come è ovvio, i produttori e gli acquirenti, che mantengono anche la qualifica di «sostituto di prelievo», imposta tassativamente dalla regolamentazione comunitaria.

Spettano poi alle regioni e province autonome le funzioni di gestione e controllo sul territorio, mentre l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo svolge le sole attività previste a livello nazionale e il Ministero per le politiche agricole quelle di coordinamento generale e di esercizio del potere sostitutivo, nonchè di verifica della puntuale applicazione della normativa comunitaria, sino alla riforma del sistema dei controlli comunitari.

Il testo, aperto agli ulteriori contributi di tutte le forze parlamentari, si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 sancisce la piena regionalizzazione del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1997 n. 81.

In particolare, il comma 3 prevede un primo riallineamento delle quote alla produzione effettiva, disponendo l'attribuzione delle quote liberate a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e delle relative disposizioni attuative nonchè ai sensi della attuale normativa nazionale, a favore dei produttori che hanno subito il taglio della quota B per effetto del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 327 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

L'articolo 2 persegue l'obiettivo di adeguamento delle attribuzioni di quote alla produzione effettiva prevedendo un piano di ristrutturazione da completarsi in tempi

contenuti, secondo modalità da stabilirsi. La riattribuzione delle quote su base nazionale deve avvenire secondo alcuni criteri prioritari (montagna, giovani produttori, comprensori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP)). All'anticipazione delle spese si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo nei limiti sussistenti e con le disponibilità finanziarie rinvenienti dalla soppressione dei precedenti programmi di abbandono soppressi con la presente legge.

L'articolo 3 istituisce la riserva nazionale, articolata per comparti regionali e delle province autonome, nella quale confluiscono le quote revocate per mancata commercializzazione, quelle derivanti dagli abbandoni e gli eventuali aumenti del quantitativo nazionale disposto a livello comunitario. Il criterio di riattribuzione alle regioni e province autonome è differenziato a seconda dei casi suindicati, ma spetta poi a queste stabilire i criteri oggettivi per la assegnazione delle quote ai singoli produttori.

L'articolo 4 rinnova il meccanismo di attribuzione delle quote ai produttori. La soluzione adottata prevede che le regioni e le province autonome trasmettano a ciascun produttore certificati indicanti le quote consegne e vendite dirette ad esso spettanti.

A sua volta il produttore è tenuto a depositare presso l'acquirente il certificato indicante la quota consegne onde consentire all'acquirente medesimo di adempiere agli obblighi inerenti l'applicazione del prelievo supplementare.

La previsione di certificati individuali, in luogo della pubblicazione dei bollettini da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), risponde all'esigenza di assicurare una maggiore trasparenza e celerità nei rapporti tra Amministrazione e produttore.

Con tale meccanismo ciascun produttore avrà la certezza della quota ad esso spettante, certezza che concerne sia l'entità della

stessa, che il momento in cui la quota gli viene comunicata: sono, infatti, eliminati i pericoli connessi alla mancata o ritardata pubblicazione dei bollettini riscontrati nelle passate campagne.

L'acquirente, avrà immediata conoscenza delle quote dei propri conferenti attraverso il deposito dei certificati che i produttori sono tenuti ad effettuare presso di lui.

L'articolo 5 detta le modalità di applicazione del prelievo supplementare, conferendo la funzione «di sostituto di prelievo» all'acquirente e disciplinando, secondo quanto sperimentato con i decreti legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, e 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1998, n. 5, le dichiarazioni di consegna sottoscritte anche dai produttori e le modalità delle trattenute da operarsi in caso di superamento della quota.

In particolare, è prevista la possibilità di sostituire la trattenuta con la prestazione di idonee garanzie o, nel caso delle cooperative, con il blocco dei crediti vantati dai soci nei confronti delle stesse, previa istituzione di apposita contabilità.

Si prevede inoltre che le somme trattenute a titolo di prelievo, finchè permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono impignorabili (e quindi sottratte ad eventuali procedure concorsuali) e maturano interessi in misura legale.

L'articolo 6 regola la procedura di compensazione nazionale, escludendo qualsiasi priorità, che nel nuovo assetto non appare più giustificabile. Tutti i produttori infatti devono attenersi alle quote assegnate e per scoraggiare eventuali splafonamenti è previsto che il 30 per cento delle somme trattenute in eccesso non venga restituito, ma venga versato all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo per destinarlo al finanziamento di piani di ristrutturazione, in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (CEE) n. 3950/92.

L'articolo 7 disciplina le vendite dirette con norme analoghe a quelle relative alle consegne.

L'articolo 8 prevede le penalità aggiuntive per il caso di mancato rispetto del termine di versamento del prelievo.

Gli articoli 9 e 13 delineano il sistema di controllo del settore, attribuendo al Ministero per le politiche agricole la responsabilità del coordinamento e della verifica dell'applicazione nazionale del regime delle quote e alle regioni e province autonome le funzioni di controllo sui produttori e sugli acquirenti. Il Sistema informativo agricolo nazionale assicura la gestione del sistema informativo centrale. Il Ministero esercita inoltre il potere sostitutivo in caso di inadempienze da parte delle regioni.

L'articolo 10 regola i mutamenti di titolarità della quota, disciplinando in maniera restrittiva la vendita e l'affitto senza azienda, nonché gli altri contratti di circolazione delle quote. Viene peraltro consentito l'affitto in corso di periodo purchè tra aziende in esercizio e in zone omogenee. È inoltre posto un limite quantitativo all'acquisto o affitto di quote aggiuntive. In tale disposizione si è tenuto conto delle osservazioni pervenute dall'Autorità garante della conoscenza e del mercato.

L'articolo 11 attribuisce alle istituzioni pubbliche di ricerca la possibilità di chiedere l'assegnazione di un quantitativo di riferimento, così come alle istituzioni che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione. Un'apposita quota della riserva nazionale è destinata a coprire le vendite nelle fiere zootecniche.

L'articolo 12 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili a chi viola gli obblighi imposti dalla regolamentazione comunitaria e dalla normativa di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 14 contiene alcune disposizioni finali.

L'articolo 15 prevede l'emanazione entro quattro mesi del nuovo regolamento d'at-

tuazione e abroga la precedente normativa in materia.

Il provvedimento non comporta spesa e pertanto non si redige la relazione tecnica.

\* \* \*

Il disegno di legge attua una riforma complessiva dell'attuale sistema normativo che regola il settore lattiero-caseario.

Tale riforma si rende necessaria per restituire coerenza al quadro normativo, più volte modificato sotto la spinta dell'emergenza.

Infatti, dopo l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, con la quale si recepiva il regime comunitario delle quote-latte, sono sopravvenuti numerosi provvedimenti parziali, diretti ad interpretare tale normativa o ad agevolarne l'applicazione o a correggerla, sulla base delle indicazioni e richieste della Commissione.

I recenti eventi sulle quote latte hanno indotto il Governo a promuovere un approfondito accertamento della effettiva produzione lattiera al fine di fugare ogni sospetto.

È necessario, a questo punto, completare l'opera, ricostruendo un quadro unitario, in cui far confluire tutte le esperienze maturate in questo periodo, nel rigoroso rispetto della regolamentazione comunitaria.

Il provvedimento pertanto ridisciplina integralmente la materia e, all'articolo 15, espressamente abroga i seguenti provvedimenti:

legge 26 novembre 1992, n. 468;  
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323,

convertito dalla legge 25 luglio 1994, n. 470;

decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, articoli 2 e 2-bis;

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, articoli 2, 3 e 4;

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, articolo 11;

legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi da 166 a 174;

decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, articoli 01 e 1, commi da 28 a 35 e comma 54;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, articoli 1, 2, 3 e 4;

ogni altra disposizione di legge e di regolamento incompatibile con la presente legge.

Il nuovo sistema prevede un'ampia regionalizzazione degli adempimenti e lascia all'Autorità centrale solo alcune funzioni necessariamente nazionali (riserva compensazione, indirizzo e vigilanza).

Ne deriverà, pertanto, un alleggerimento degli adempimenti statali, mentre le regioni e le province autonome dovranno rafforzare le proprie strutture.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Quantitativi di riferimento)*

1. A decorrere dal periodo di applicazione 1998-1999, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome ai Trento e di Bolzano, fatti salvi i compiti assegnati all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo dalla presente legge.

2. Per il periodo di cui al comma 1, le quote spettanti ai singoli produttori, di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3950/92 sono quelle assegnate dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) in sede di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei relativi quantitativi, effettuato per il periodo 1998-1999, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1998, n. 5, con unificazione delle quote A e B così assegnate.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le quote rese disponibili a seguito dell'attuazione del citato decreto-legge n. 411 del 1997 e delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono riassegnate ai produttori ai quali è stata ridotta la quota B ai sensi del decreto-legge 23 dicembre

1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, in proporzione e nei limiti della riduzione subita, a condizione che non siano stati oggetto di revoche e che abbiano commercializzato latte, nei due periodi precedenti, pari ad almeno il 90 per cento della loro quota. Gli eventuali quantitativi eccedenti confluiscono nella riserva razionale.

4. I produttori che superano i quantitativi loro assegnati sono tenuti al pagamento del prelievo supplementare ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e della presente legge.

## Art. 2.

### *(Piano di ristrutturazione)*

1. Al fine di favorire la ristrutturazione del settore lattiero a livello nazionale, l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo adotta un programma volontario di abbandono, totale o parziale, della produzione lattiera, con corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, determinata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del programma. Entro quattro mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto, le regioni e le province autonome provvedono a riassegnare le quote cedute nel rispettivo territorio ai produttori richiedenti, per un prezzo pari alla predetta indennità, secondo criteri di priorità dalle stesse stabiliti sulla base delle esigenze locali e delle politiche regionali di comparto.

2. Le quote non assegnate dalle regioni e province autonome nel termine suindicato sono riassegnate dall'organismo nazionale, entro i successivi due mesi, prioritariamente, alle seguenti categorie: produttori ubicati nei comprensori di prodotti lattiero-caseari

a denominazione di origine protetta, giovani agricoltori e produttori ubicati nelle zone di montagna di cui al Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.

3. All'anticipazione delle spese occorrenti per tale operazione, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo per gli anni 1998 e 1999, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che dovrà determinare anche l'importo dell'indennità da corrispondere per l'abbandono della quota.

4. Sono soppressi i programmi di abbandono indicati nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204. Le relative disponibilità finanziarie sono acquisite al bilancio all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo.

### Art. 3.

#### *(Riserva nazionale)*

1. Presso l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo è istituita una riserva nazionale, suddivisa in consegne e vendite dirette, costituita dalla differenza fra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori e l'entità della quota nazionale. Essa è alimentata dagli aumenti comunitari dei quantitativi nazionali, nonchè dalle revoche e dagli abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria. La riserva è articolata per comparti regionali e delle province autonome.

2. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un intero periodo, elevabile a due nei casi di forza maggiore da definirsi con il regolamento di cui all'articolo 15, comporta per i produttori titolari di quota la perdita di diritto della stessa, salvo che siano intervenuti i contratti previsti dall'articolo 10. Tale quota si intende re-

vocata con effetto dal periodo successivo a quello di mancata commercializzazione e confluisce nella riserva nazionale.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i produttori di cui al comma 2 possono richiedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio successivo al periodo di mancata commercializzazione, la riattribuzione della quota.

4. Entro il 30 giugno successivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accertata la ripresa produttiva da parte dei produttori richiedenti, provvedono a riassegnare la quota ai produttori nei limiti di quella già posseduta.

5. Le regioni e le province autonome devono comunicare le revoche effettuate all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo entro il 15 luglio di ogni anno. Nel caso in cui la regione o provincia autonoma non comunichi tali revoche, l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo vi provvede direttamente, dandone comunicazione alla regione o provincia autonoma medesima e facendo confluire le quote revocate nella riserva nazionale, per la successiva riassegnazione con esclusione della regione o provincia autonoma inadempiente.

6. Le quote confluite nella riserva nazionale a seguito delle revoche effettuate, sono annualmente riattribuite dall'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo, entro il 30 settembre, alle regioni e province autonome in ragione delle revoche intervenute nel rispettivo territorio ed affluiscono ai relativi comparti.

7. In tutti gli altri casi di quote confluite nella riserva nazionale, compreso l'aumento dei quantitativi nazionali stabiliti dai regolamenti comunitari, la ripartizione tra le regioni e le province autonome è effettuata in proporzione alla produzione lattiera commercializzata nei rispettivi territori durante il periodo precedente.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a riasse-

gnare le quote affluite nei rispettivi comparti ai produttori con i criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, e con il rispetto del limite previsto dall'articolo 10, comma 7. Qualora la regione o provincia autonoma non provveda a tale riassegnazione entro dodici mesi, l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo ripartisce la parte inutilizzata tra le altre regioni e province autonome, con le modalità di cui al comma 7.

#### Art. 4.

##### *(Gestione delle quote)*

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio di ciascun periodo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono a ciascun produttore distinti certificati indicanti le quote per consegne e per vendite dirette ad essi spettanti e pubblicano l'elenco degli acquirenti riconosciuti. Il produttore è tenuto a depositare presso l'acquirente il certificato indicante la quota consegne.

2. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del Regolamento (CEE) n. 3950/92, comprese le cooperative, si avvalgono esclusivamente dei certificati di cui al comma 1 per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte e sul prelievo supplementare, secondo modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 15.

3. In caso di riduzione dei quantitativi nazionali fissati dai regolamenti comunitari per le consegne e le vendite dirette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad apportare riduzioni obbligatorie e senza indennità delle quote assegnate ai produttori ubicati nel proprio territorio in misura proporzionale alle stesse.

4. Ove debbano disporre l'aumento delle quote spettanti ad uno o più produttori, in applicazione di decisioni adottate in sede amministrativa o giurisdizionale, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel primo periodo di applicazione della presente legge, si avvalgono delle disponibilità della riserva nazionale. In difetto o insufficienza di queste e comunque per i periodi successivi, le regioni e le province autonome riducono proporzionalmente le quote assegnate a tutti gli altri produttori della regione o della provincia autonoma, in modo di non aumentare l'ammontare globale delle quote assegnate ai produttori ubicati nel proprio territorio.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono periodici controlli sull'entità della produzione effettiva dei singoli produttori e qualora verificino che essa, per tre periodi consecutivi, è inferiore mediamente del 30 per cento alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione media commercializzata, dandone comunicazione all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo. La parte di quota revocata confluisce nella riserva nazionale.

6. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato nel corso del periodo, gli acquirenti trasmettono un prospetto mensile delle consegne di latte alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende, nonchè all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo, alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti e alle associazioni di produttori, per i produttori associati. Le comunicazioni sono inviate anche su supporto magnetico, secondo *standard* definiti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 13.

#### Art. 5.

##### *(Applicazione del prelievo supplementare)*

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92, comprese le cooperative, entro il 15 maggio di ogni anno, sono tenuti a compilare la di-

chiarazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per tutti i produttori che hanno effettuato consegne e a farla pervenire alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, unitamente ai modelli L1 che devono essere controfirmati dai produttori, in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale dichiarazione di contestazione. La dichiarazione di consegna ed i relativi modelli L1 sono inviati anche su supporto magnetico, secondo *standard* definiti dal SIAN. Gli acquirenti riconosciuti che non abbiano ricevuto consegne dai produttori nel periodo interessato debbono ugualmente inviare la dichiarazione suddetta. In caso di mancato rispetto del termine suddetto, l'acquirente è tenuto al pagamento delle penali previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, secondo le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui al comma 1, trasmettono all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo entro il 30 giugno di ogni anno i dati contenuti nelle stesse dichiarazioni, anche su supporto magnetico. Fermo restando il rispetto del predetto termine, la verifica delle dichiarazioni deve riguardare, in particolare, modelli L1 non controfirmati dai produttori o privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con indicazione di capi «zero», ovvero con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consi-

stenza di stalla, accertata in base alla rilevazione straordinaria effettuata ai sensi del decreto-legge 15 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultante dall'Anagrafe del bestiame e dalle altre banche dati disponibili. I quantitativi di latte commercializzato mediante contratti di circolazione delle quote fittizi o illeciti sono imputati al proprietario del bestiame.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi. Nel caso di acquirente costituito da cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte, i crediti dei soci produttori nei confronti della cooperativa sono equiparati alle trattenute, purchè il relativo ammontare sia riportato in apposita contabilità separata ed imputato a prelievo supplementare. I crediti iscritti in tale contabilità sono indisponibili fino alla effettuazione della compensazione nazionale ed al versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto.

4. In luogo della trattenuta, gli acquirenti possono convenire la prestazione da parte dei produttori di apposite forme di garanzia per assicurare il totale versamento del prelievo supplementare. L'acquirente rimane comunque responsabile del versamento del prelievo dovuto, anche nel caso che le garanzie risultino inidonee o insufficienti.

5. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota devono essere integralmente sottoposte a prelievo supplementare, da parte degli acquirenti.

6. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, finchè permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono impignorabili e sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3.

7. I produttori sono tenuti ad accertarsi che l'acquirente a cui effettuano la consegna sia riconosciuto ai sensi del regolamento CEE n. 536/93.

## Art. 6.

*(Compensazione)*

1. L'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti, verificate e trasmesse dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 5, effettua la compensazione nazionale tra le minori e maggiori quantità consegnate, computando le consegne effettuate da tutti i produttori ed imputa il prelievo supplementare eventualmente dovuto, nell'ordine, prima ai produttori privi di quota e poi ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo comunica agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore e trasmette alle regioni e alle province autonome, anche su supporto magnetico, l'elenco dei produttori sottoposti a prelievo.

3. Gli acquirenti devono versare il prelievo dovuto anteriormente al 1° settembre di ogni anno.

4. I versamenti previsti dal comma 3 devono essere effettuati in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1233, lettera a), delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di vacca, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

5. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo gli acquirenti debbono inviare la relativa ricevuta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni all'organismo na-

zionale per gli interventi nel mercato agricolo.

6. Entro la stessa data indicata nel comma 3, le somme trattenute in misura superiore rispetto al prelievo dovuto sono restituite per il 70 per cento ai produttori titolari di quota e sono versate per il restante 30 per cento all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo che deve destinarle al finanziamento di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3950/92, con priorità di riassegnazione ai giovani agricoltori.

#### Art. 7.

##### *(Vendite dirette)*

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette devono compilare e far pervenire alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificata la correttezza delle dichiarazioni stesse, trasmettono all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo, entro il successivo 15 giugno, i dati di cui al presente comma anche su supporto magnetico.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono ugualmente inviare la dichiarazioni di cui al comma 1.

3. L'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo, entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, come verificate e trasmesse dalle regioni e province autonome, effettua la compensazione, tra le minori e le maggiori quantità vendute, adottando le medesime modalità previste per la compensazione nazionale relativa alle consegne.

4. Effettuata la compensazione, l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato

agricolo provvede ad imputare al produttore il prelievo dovuto dandone comunicazione allo stesso e alla regione o provincia autonoma, ove è ubicata l'azienda.

5. Il produttore deve versare il prelievo anteriormente al 1° settembre di ciascun anno.

6. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 6, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

7. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo produttori debbono inviare la ricevuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono nei successivi dieci giorni alle necessarie comunicazioni all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 15 sono disciplinate le modalità per il passaggio definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne e viceversa.

#### Art. 8.

##### *(Penalità)*

1. Gli acquirenti che non versano il prelievo supplementare dovuto nell'apposita contabilità speciale entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, fermo quanto previsto dall'articolo 12, sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Se il versamento è effettuato entro dieci giorni dalla scadenza del termine suddetto, la somma è ridotta al 10 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai produttori che non versano il prelievo supplementare anteriormente al 1° settembre, per le vendite dirette.

3. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 e 2 non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui al primo periodo del comma 1.

4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli stessi interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

5. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 4, la somma da corrispondere a titolo di penale è pari al prelievo dovuto, oltre agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

#### Art. 9.

##### *(Coordinamento e controllo)*

1. Il Ministero per le politiche agricole ha la responsabilità del coordinamento e della verifica della applicazione nazionale del regime comunitario sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino, sulla base di relazioni trimestrali inviate dall'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo.

2. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino, nei confronti dei produttori e degli acquirenti, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti comunitari.

3. I produttori e gli acquirenti di latte sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari addetti ai controlli, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonchè a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

4. Gli elenchi dei produttori titolari di quota e le modifiche degli elenchi medesimi devono essere comunicati dalle regioni e

dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo, che tiene aggiornato, anche al fine di corrispondere alle richieste delle autorità comunitarie, un elenco nazionale dei titolari di quota e dei quantitativi ad essi assegnati, nonché un consuntivo delle consegne e delle vendite dirette, nell'ambito del SIAN.

5. In caso di inerzia o inadempienza delle regioni nell'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, il Ministro per le politiche agricole, su richiesta motivata dell'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo, fissa un termine per provvedere. Qualora l'inerzia o l'inadempienza perdurino il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari.

6. Le regioni e province autonome e l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del Comando dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, per i relativi controlli ed accertamenti. In tale attività essi possono svolgere ispezioni, verifiche e controlli amministrativi.

#### Art. 10.

##### *(Mutamenti di titolarità delle quote)*

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola.

2. Il trasferimento dell'azienda per vendita, locazione, espropriazione, successione o per altro atto o fatto giuridico con effetto equivalente, comporta il trasferimento della titolarità della quota al produttore che subentra nella conduzione della stessa, salvo diversa pattuizione tra le parti. Se il trasferimento è effettuato per fini non agri-

coli, la quota confluisce nella riserva nazionale.

3. L'acquisto di una quota da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote già di sua spettanza. Le quote acquisite dalla riserva nazionale non possono essere trasferite per i successivi tre periodi.

4. Le quote possono essere vendute separatamente dall'azienda agricola nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma, entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa comunitaria. Ciascun produttore può vendere la propria quota anche al di fuori della medesima regione o provincia autonoma, con esclusione delle quote possedute in zone di montagna, con il limite del 50 per cento per le prime due volte. È fatta salva la possibilità di accordi tra regioni e province autonome per la creazione di zone interregionali entro cui consentire il trasferimento delle quote. I contratti di vendita devono avere forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o delle province autonome. La vendita ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei primi due periodi di applicazione della presente legge. I produttori soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte hanno diritto di prelazione nel caso di vendita, totale o parziale, della quota a produttore non socio.

5. Le quote possono essere affittate in tutto o in parte separatamente dall'azienda agricola nell'ambito del territorio della medesima regione o provincia autonoma entro il 31 dicembre di ogni anno. Ciascun produttore può affittare la propria quota anche al di fuori del territorio della regione o provincia autonoma. I contratti di affitto devono avere forma scritta e la firma delle parti deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta anche dagli uffici regionali o delle province autonome. L'affitto è consentito esclusivamente per la durata di un intero

periodo e non può essere rinnovato, nè può essere stipulato altro affitto, anche parziale, della stessa quota nel quinquennio successivo. L'affitto ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello di perfezionamento dell'atto.

6. Le regioni e le province autonome possono consentire la stipulazione di contratti di affitto della quota separatamente dall'azienda, con efficacia in corso di periodo, anche nelle zone interregionali di cui al comma 4, purchè concorrano almeno le seguenti condizioni:

a) il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota;

b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea di montagna, svantaggiata, o altra. La regione o la provincia autonoma deve previamente accertare che il cedente non ha già utilizzato la parte di quota locata e l'atto ha efficacia soltanto a partire dal rilascio dell'apposito certificato.

7. L'acquisto o l'affitto di quote aggiuntive è consentito solo alle aziende agricole la cui produzione lattiera non supera il limite di 30 tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colline arboree ed a condizione che non venga superato tale limite.

8. Gli atti indicati nei commi 4, 5 e 6 ed ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, devono essere comunicati entro quindici giorni alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove è ubicata l'azienda del cedente che, verificata la regolarità degli stessi, rilasciano il certificato previsto all'articolo 4, comma 1. Nel caso di affitto con efficacia in corso di periodo e nel caso di trasferimento dell'azienda ai sensi del comma 2, la regione o la provincia autonoma provvede altresì a ritirare il certificato precedente.

9. I contratti previsti nei commi 4, 5, 6 e 7 stipulati in difformità dalle prescrizioni indicate in tali disposizioni, non hanno effetto ai fini del trasferimento della titolarità della quota.

10. Per gli effetti della presente legge, ai contratti di soccida e di comodato di stalla si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8, in quanto compatibili.

11. Ai fini della applicazione del presente articolo, la provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta le necessarie disposizioni integrative.

#### Art. 11.

##### *(Istituzioni pubbliche di ricerca e manifestazioni fieristiche)*

1. Le università degli studi, gli Istituti tecnici agrari, gli Istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o legalmente riconosciuti, e gli enti e gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione che intendono commercializzare il latte e i derivati lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche o didattiche loro proprie possono, con istanza motivata, richiedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati l'assegnazione di un quantitativo di riferimento. Analoga stanza può essere avanzata dalle istituzioni pubbliche e dagli enti ed organizzazioni private che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione ed inserimento dei portatori di *handicap*, mediante la conduzione di appropriate strutture produttive nel settore lattiero.

2. Le regioni e le province autonome ai Trento e di Bolzano provvedono ad assegnate il quantitativo richiesto, ove risulti la disponibilità nel proprio comparto della riserva nazionale, dandone comunicazione all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a terzi nell'ambito di una mani-

festazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti, o qualificata internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da una apposita quota della riserva nazionale di 250 tonnellate. Gli enti organizzatori devono comunicare alla regione o provincia autonoma ed all'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo i quantitativi di latte, prodotti e consegnati nel corso delle manifestazioni.

#### Art. 12.

##### *(Sanzioni amministrative)*

1. Gli acquirenti che violano gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 2 e 6, all'articolo 5, commi 1, 3, 4 e 5, e all'articolo 6, commi 3 e 5, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 180 milioni.

2. I produttori che violano gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, 2, 5 e 7, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 120 milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere *c*), *d*) ed *f*) del regolamento (CEE) n. 536/93 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

4. Gli acquirenti, così come definiti dall'articolo 9, lettera *e*), del regolamento (CEE) n. 3950/92, comprese le cooperative, che procedono all'acquisto di latte o di altri prodotti lattieri senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *a*); del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, o il cui riconoscimento sia stato revocato dalla regione o dalla provincia autonoma, sono assoggettati alla sanzione ammini-

strativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni a lire 180 milioni.

5. Le regioni e le province autonome in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico degli acquirenti dalla normativa comunitaria o nazionale possono procedere alla revoca del riconoscimento.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e, sino alla riforma del sistema dei controlli comunitari, alla irrogazione delle relative sanzioni provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Le somme eventualmente imputate dal Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) per il mancato introito del prelievo dovuto, a causa di inadempienze delle regioni o delle province autonome, sono a carico, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15, delle regioni e delle province autonome medesime, ove sono ubicate le aziende cui è ascrivibile il prelievo che avrebbe dovuto essere versato, ferma restando ogni altra responsabilità civile, amministrativa e penale.

### Art. 13.

#### *(Sistema informatico di gestione)*

1. Per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge, il Ministero per le politiche agricole, l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo e le regioni e le province autonome, allo scopo di garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del regime comunitario delle quote latte, si avvalgono del SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo

01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81.

2. Il SIAN assicura l'utilizzo e la messa a disposizione delle regioni e delle province autonome delle procedure elaborative occorrenti per la gestione delle quote latte, nonché delle banche dati costituite per il settore, con le modalità di cui al comma 6.

3. Il SIAN predispone anche le procedure informatiche da mettere a disposizione delle regioni e degli acquirenti ai fini delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5, nonché la relativa modulistica.

4. Le regioni e le province autonome trattengono presso di loro tutta la documentazione cartacea relativa alla gestione delle quote latte provvedendo ad aggiornare informaticamente, conformemente con quanto previsto dalla presente legge, la banca dati nazionale del SIAN.

5. L'accesso alla banca dati nazionale deve essere consentito in visualizzazione anche alle associazioni produttori ed alle organizzazioni professionali di categoria per consentire una corretta gestione degli adempimenti di competenza dei produttori loro associati.

6. Le modalità tecniche di utilizzo del sistema informativo sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di sicurezza per l'accesso ai dati e alle informazioni, resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## Art. 14.

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge attingono all'organizzazione comune di mercato e costituiscono norme di riforma economico-sociale in agricoltura.

## Art. 15.

*(Abrogazioni)*

1. Con decorrenza del primo periodo di applicazione della precedente legge, come stabilito dall'articolo 1, sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi, salvo che nelle parti espressamente richiamate dalla presente legge:

- a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
- b) decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, convertito dalla legge 25 luglio 1994, n. 470;
- c) decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, articoli 2 e 2-bis;
- d) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, articoli 2, 3, 4;
- e) decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, articolo 11;
- f) legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi da 166 a 174;
- g) decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, articoli 01 e 1, commi da 28 a 35;
- h) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
- i) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, articoli 1, 2, 3 e 4;

l) ogni altra disposizione di legge e di regolamento incompatibile con la presente legge.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, addottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

3. Le norme regolamentari vigenti restano applicabili sino alla data di entrata in vigore di quelle previste dal comma 2, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

